

I COMMENTI DEGLI ESPERTI FISCOSPORT:**LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 45/E SUL MODELLO EAS****a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale FiscoSport Marche - Pesaro**

Come anticipato nell'edizione "flash" di FiscoSport del 29/10 u.s. l'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 29 ottobre 2009 l'attesa circolare – la n. 45/E – avente ad oggetto "Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 – Modello enti associativi (modello EAS) – ulteriori chiarimenti".

La circolare, dopo avere ripercorso le finalità, la natura e gli effetti della norma, offre chiarimenti in merito a:

- soggetti tenuti ed esonerati dalla presentazione del modello;
- contenuto della dichiarazione con particolare riferimento agli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che saranno tenuti alla presentazione di un modello "Light" contenente solo alcuni dei dati richiesti dal modello ordinario;
- modalità di compilazione di alcuni righi del modello "ordinario" in relazione ai quali erano emerse necessità di chiarimenti.

Le presenti note riprendono l'articolo pubblicato nella newsletter n. 19 e lo integrano con le indicazioni offerte dalla circolare in oggetto.

1) UN PO' DI STORIA:

L'art. 30 del D.L. 29.11.2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.01.2009 n. 2) ha introdotto, in capo agli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune eccezioni) ed alle società sportive dilettantistiche di capitali ex art. 90, L. 289/2002, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti agli effetti tributari, al fine di beneficiare della non imponibilità (de-commercializzazione) dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ex art. 148, TUIR[1] e art. 4, DPR 633/1972.

Si tratta, come noto, delle somme che i soci, associati e partecipanti erogano alle associazioni di appartenenza a titolo di quota o contributo associativo (art. 148, 1° c., TUIR) nonché delle somme e dei contributi (c.d. "corrispettivi specifici") che i medesimi soggetti, unitamente ai "tesserati" erogano agli stessi enti a fronte di servizi specifici da questi erogati - es. quota per l'utilizzo del campo da tennis, per l'ingresso in palestra o piscina, per la partecipazione al corso di avviamento allo sport, etc. (art. 148, 3° c, TUIR).

In particolare, il citato art. 30 ha previsto che tali quote, contributi e corrispettivi "non sono imponibili a condizione che gli enti associativi:

- a) siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
- b) trasmettano (salvo le eccezioni espressamente previste) per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate."

La condizione sub a) non costituisce una novità, in quanto richiama il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 148, c. 8), lett. da a) a f) TUIR, requisiti che devono essere previsti dallo statuto dell'ente – statuto da registrare c/o l'Agenzia delle Entrate – e, soprattutto, devono essere concretamente rispettati.[2]

La condizione sub b) costituisce invece la novità del provvedimento in quanto, a decorrere dalla **prossima scadenza del 15/12/2009**, l'omissione dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali comporterà l'impossibilità da parte degli enti associativi di usufruire delle agevolazioni di cui sopra, e ciò anche qualora le associazioni stesse siano in possesso di tutti i "requisiti qualificanti" previsti dalla normativa fiscale.

L'onere dell'invio del modello dovrà essere adempiuto entro il 15/12 p.v. da parte delle associazioni già costituite entro la data del 16/10/2009, ed entro 60 gg. dall'inizio dell'attività da parte delle associazioni che si sono costituite, o si costituiranno, successivamente al 16/10/2009, nonché, da parte di tutte le associazioni, entro 60 gg. dalla data in cui dovessero variare alcuni dei dati indicati dalle istruzioni alla compilazione del modello, alle quali si rimanda.

In data 02 settembre 2009, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate[3], è stato approvato il modello previsto dall'art. 30 D.L. 185/2008, unitamente alle istruzioni per la compilazione, costituito, oltre che dai dati anagrafici dell'ente associativo e del legale rappresentante, da 38 righe ognuno dei quali contiene una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Ente Associativo.

La scadenza, originariamente fissata al 30 Ottobre u.s., è stata prorogata al 15 Dicembre con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 Ottobre, rinvio peraltro già anticipato con comunicato stampa del 15 Ottobre u.s.

Il Provvedimento sostituisce anche le specifiche tecniche già approvate il 14 settembre 2009 per consentire la compilazione parziale del modello ad alcune categorie di associazioni "agevolate", tra le quali, come precisato dalla circ. 45/E, sono ricomprese le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.

2) LE FINALITÀ DELLA NORMA:

Il nuovo adempimento, come esplicitamente chiarito dall'Amministrazione Finanziaria[4], ha finalità di controllo ed antielusive e mira "ad acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali".

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate intravede nel mondo associativo – destinatario di una serie non indifferente di agevolazioni fiscali – un possibile veicolo di evasione e/o elusione fiscale attraverso l'utilizzo improprio dello schermo associativo al fine di celare lo svolgimento di attività economiche imprenditorialmente condotte e fiscalmente rilevanti.

Oggetto del controllo non sono solo le associazioni sportive dilettantistiche ma anche – anzi, soprattutto – i "circoli privati" in senso lato, come risulta chiaro dal titolo del provvedimento, dove con tale dizione devono intendersi tutte quelle forme associative che operano nei più svariati settori (culturale, ricreativo, educativo, assistenziale e, anche, sportivo dilettantistico) ed utilizzano le agevolazioni ex art. 148, 3° comma TUIR. E' importante sottolineare tale aspetto perché solo avendo chiara questa circostanza è possibile comprendere il significato di alcuni dei quesiti posti dal modello, altrimenti poco comprensibili se visti nella sola ottica sportiva dilettantistica.

L'obiettivo della norma è dunque quello di porre sotto controllo i "circoli privati" e, in particolare, di consentire all'Agenzia delle Entrate di entrare in possesso dei "dati rilevanti" in via telematica, senza necessità di doverli andare a "scovare" attraverso accessi specifici. Fino ad oggi, infatti, l'Agenzia era in possesso solo di alcuni dati fiscalmente rilevanti (es. ammontare del fatturato prodotto in attività commerciali comunicato attraverso la redazione del mod. UNICO, ovvero ammontare dei compensi corrisposti in favore dei collaboratori comunicato attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta, Mod. 770), ma non era in possesso di alcuna notizia in merito alla c.d. "attività interna" dei circoli, cioè dell'attività svolta nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti e tesserati in conformità alle finalità istituzionali. Tali dati venivano a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria solo in caso di verifiche fiscali operate, spesso, senza alcun filtro preventivo.

I dati rinvenuti dai Mod. EAS dovrebbero quindi, unitamente ad altre notizie ricavate da segnalazioni delle Amministrazioni Locali (es. possesso di autorizzazioni amministrative per la vendita di beni o la somministrazione di alimenti e bevande) essere utilizzati per la formazione di liste selettive sulla base di indicatori di "pericolosità fiscale", indicatori rappresentati, presumibilmente, soprattutto dalle dimensioni dell'ente a livello di numero di associati e di entrate complessive.[5]

Successivamente alla fase della raccolta dei dati dovrebbe partire la fase dei controlli selettivi sui "falsi circoli", dalla quale, in base alla relazione tecnica al D.L. 185/2008, l'Amministrazione Finanziaria prevedeva di incassare un maggior gettito pari a 150 milioni di Euro nel 2009, 150 milioni nel 2010 e 300 milioni nel 2011.[6]

3) I CHIARIMENTI OFFERTI DALLA CIRCOLARE 45/E:

Per quanto di interesse delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche si evidenzia quanto segue:

a) Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell'art. 30 – ulteriori chiarimenti

Dopo avere ribadito che sono esonerati dalla presentazione del Mod. EAS le Associazioni e Società Sportive

Dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale, la circolare, richiamando espressamente quanto già evidenziato nella circolare 12, ribadisce che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorchè "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3 TUIR e 4, comma 4 del DPR 633/1973.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Si ribadiscono, a tal proposito, tutte le critiche e le considerazioni già evidenziate a suo tempo su questa rivista[7] in relazione alla circ. 12/E, ed in particolare la circostanza che la suddetta previsione travalica il dettato normativo imponendo alle Associazioni Sportive un adempimento anche nei casi espressamente esonerati dalla legge.

Se, infatti, anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si limitano ad incassare quote e contributi associativi debbono inviare il mod. EAS, a quali enti sportivi è applicabile l'esonero previsto dall'art. 30 ed esplicitamente richiamato anche dalla circolare 45?

Tuttavia, considerato che le Associazioni Sportive iscritte al Registro CONI saranno tenute all'invio del modello "Light" che, come si vedrà, non comporta problemi particolari a livello di compilazione e, soprattutto, considerato il rischio connesso al mancato rispetto dell'adempimento (la perdita delle agevolazioni ex artt. 148 TUIR e 4 DPR 633/72), si ribadisce in questa sede l'opportunità dell'invio del modello EAS anche da parte di quelle Associazioni che non svolgono attività commerciale e che si limitano ad incassare dai propri soci ed associati le quote associative ex art. 148, comma 1, TUIR, teoricamente esonerate ai sensi dell'art. 30 del DL 185/2008.

Si precisa, peraltro, che non esistono limitazioni dimensionali all'invio del modello EAS (ordinario o "light"), e che quindi l'adempimento deve essere espletato anche dalle associazioni di dimensioni minime.

L'ipotesi di esclusione dall'invio del modello da parte delle associazioni con entrate complessive inferiori a una determinata soglia non è infatti stata accolta dall'Agenzia.

b) Soggetti esclusi dalla presentazione del modello

Oltre agli enti non commerciali che non hanno natura associativa, ed agli enti associativi di natura commerciale, che non utilizzando le agevolazioni ex art. 148 TUIR non sono tenuti alla presentazione del modello, sono escluse dalla presentazione del modello anche le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, comprese le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. 266/1991, in quanto ONLUS di diritto.

Ne consegue che qualora un'Associazione Sportiva Dilettantistica sia in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica legislazione per le ONLUS, è esclusa dall'onere di presentazione del modello.

Si tratta in ogni caso di eccezioni molto limitate, rappresentate soprattutto dalle Associazioni Sportive che operano in favore di disabili e/o di categorie svantaggiate.

c) Contenuto della comunicazione "Light" riservata alle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Tali enti possono inviare il modello EAS limitandosi a compilare i seguenti righe:

- a) Rigo n. 4 (se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali)
- b) Rigo n. 5 (se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente)
- c) Rigo n. 6 (se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi)
- d) Rigo n. 20 (se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità)
- e) Rigo n. 25 (indicazione del settore in cui l'ente opera prevalentemente)
- f) Rigo n. 26 (indicazione delle specifiche attività svolte dall'ente)

Come si vede, si tratta di richieste non certo difficili, che rendono l'adempimento notevolmente semplificato rispetto all'ipotesi di compilazione dell'intero modello.

Prima di analizzare il contenuto dei suddetti righi occorre tuttavia fare alcune precisazioni:

- 1) L'invio del modello "Light" è riservato alle sole Associazioni e Società Sportive in possesso del riconoscimento del CONI, rappresentato dall'iscrizione nell'apposito Registro, ovvero da parte delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Le associazioni che non sono in possesso di tale iscrizione, ancorchè affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o ad un Ente di Promozione Sportiva, sono tenute all'invio del modello EAS ordinario.

- 2) Poiché i dati desumibili dal Mod. "Light" non consentono, in tutta evidenza, all'Amministrazione Finanziaria di entrare in possesso dei dati e delle notizie necessari alle finalità istitutive della norma, L'Agenzia si riserva di *"acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi, nonché con l'Agenzia per le ONLUS. Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni, oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato"*[8].

Non è quindi escluso che le singole associazioni si vedano recapitare, a livello individuale, ulteriori richieste di chiarimenti, che potranno anche essere costituite dai quesiti di cui ai righi del mod. EAS dalla compilazione dei quali sono state esonerate: ciò che è uscito dalla porta rischia quindi di rientrare dalla finestra, anche se, indubbiamente, previo passaggio attraverso filtri non indifferenti rappresentati dai pareri degli organismi di vigilanza.

In definitiva, ci sia consentito: il solito pastrocchio.

d) Analisi dei righi relativi al modello "Light".

- 1) Righi n. 4 - dichiarazione che l'ente ha articolazioni funzionali e/o territoriali – e n. 5 – dichiarazione che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente:

Trattasi di due righi ai quali, riteniamo, la quasi totalità delle Associazioni e Società sportive dovrà rispondere "NO"

Relativamente al rigo 4) l'ente dovrà rispondere SI qualora abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni abbiano autonomia tributaria, mentre riguardo al rigo 5) deve essere barrata la casella SI qualora l'ente associativo, benché costituisca un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente, sia autonomo. In tal caso il codice fiscale da indicare deve riferirsi all'ente nazionale.

Per l'individuazione degli elementi utili per definire l'autonoma soggettività tributaria occorre rifarsi alla circ. 59/E del 31/10/2007[9].

Per quanto concerne gli enti sportivi, NON costituiscono articolazioni territoriali eventuali sedi secondarie e l'ente NON costituisce articolazione territoriale della federazione cui è affiliato

- 2) Rigo n. 6 – dichiarazione che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi

In questo caso, contrariamente ai righi precedenti, gli enti sportivi, ed in particolare quelli che compileranno il mod. "Light", risponderanno SI, in quanto l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali e/o a Enti di Promozione Sportiva è condizione necessaria per ottenere il riconoscimento da parte del CONI.

La previsione dell'obbligo di rispondere a tale domanda ci lascia francamente perplessi, dato che l'affiliazione a federazioni o gruppi (ed anzi ad una delle federazioni o gruppi specificatamente riconosciuti dal CONI) è condizione indispensabile per il riconoscimento da parte del CONI.

- 3) Rigo n. 20 – dichiarazione che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità

In tale rigo occorre indicare se i proventi pubblicitari sono occasionali ovvero abituali, ed occorre altresì indicare l'ammontare dei proventi incassati con riferimento all'ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione del modello (es. esercizio 01/07/2008 – 30/06/2009)

Si tratta di dati di non difficile reperimento che, oltretutto, saranno oggetto di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi Mod. UNICO ENC ovvero SC

- 4) Rigo 25 – dichiarazione che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore –

Occorre fare riferimento ad uno dei 15 settori indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello.

La circolare precisa che occorre indicare un solo settore che, per quanto riguarda gli enti sportivi, sarà rappresentato dal n. 5) sport.

5) Rigo 26 – dichiarazione che l'ente svolge le seguenti specifiche attività –

Anche in questo caso occorre fare riferimento ad uno dei 26 settori indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello.

In questo caso la circolare precisa che vanno indicate tutte le attività svolte dall'ente associativo, indipendentemente dal fatto che queste siano svolte a livello istituzionale, a livello commerciale o a livello “de-commercializzato”, con l'ulteriore specifica che, qualora l'ente non svolga alcune delle attività previste, può non barrare alcuna casella.

Per gli enti sportivi, le attività più probabili sono rappresentate dalla n. 11 (organizzazione di eventi sportivi), 13 (gestione di palestra) e 14 (gestione di centro sportivo, con l'importante precisazione che per attività di “gestione” non si intende il semplice utilizzo a pagamento di “ore palestra” o “spazi acqua” per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ma lo svolgimento – sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio - di un'attività complessa di gestione di un centro sportivo, solitamente in base ad una convenzione con un ente pubblico e/o ad un contratto di locazione con il proprietario degli impianti, che comporta l'assunzione del personale necessario, l'accoglienza degli oneri per utenze, pulizie, manutenzione, etc.

e) Analisi degli altri i rigi relativi al modello EAS completo

Anche se, come anticipato, la grande maggioranza degli enti sportivi saranno tenuti all'invio del modello “Light” appare opportuno fare qualche accenno anche alle indicazioni fornite dall'Agenzia in merito alla compilazione degli altri rigi previsti dal modello, o per lo meno ai più importanti di essi:

- Al rigo 9 (le quote associative sono uguali e non differenziate) va risposto NO ogni qualvolta vi sia una differenziazione, anche se legata alla diversa natura degli associati (ad. es. soci Junior o soci Onorari);
- Al rigo 12 (se l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici) occorre rispondere SI se l'ente incassa corrispettivi specifici, indipendentemente dal trattamento tributario degli stessi;
- Al rigo 16 (se l'ente si avvale di personale dipendente) la circolare precisa che devono essere considerati in tale sezione anche i percettori di redditi assimilati di cui all'art. 50 TUIR (co.co.co e collaboratori a progetto); parrebbe quindi chiaro che non debbano essere tenuti in considerazione gli eventuali “sportivi puri” ovvero “collaboratori amministrativo-gestionali”, di cui all'art. 67 TUIR.

Al rigo 18 (se l'ente utilizza locali in locazione), va barrata la casella SI in tutti i casi in cui l'ente utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo schema contrattuale utilizzato (e, quindi, anche nel caso, molto comune, in cui l'ente utilizzi “ore palestra” dietro un corrispettivo orario);

- Al rigo 23 (l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a Euro....) Va indicato l'ammontare complessivo delle entrate, siano esse commerciali, istituzionali o de-commercializzate;
- Al rigo 24 (numero degli associati) va indicato il numero relativo all'ultimo esercizio chiuso;
- Al rigo 31 (ammontare dei contributi pubblici ricevuti) vanno ricompresi tutti i contributi ricevuti, indipendentemente se per scopi istituzionali o aventi natura di corrispettivi;
- Al rigo 32 (se esistono avanzi di gestione) va barrato SI qualora, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso, esistano avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti (cioè, in pratica, se esistano al termine dell'ultimo esercizio fondi di riserva);
- Al rigo 33 (se l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi – numero – giorni ...) occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo;
- Al rigo 35 (estremi dell'atto costitutivo e delle eventuali variazioni) occorre indicare il primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le clausole ex art. 148 TUIR, nonché quello nel quale sono state apportate le eventuali modifiche successive. Non è quindi necessario ricercare gli atti costitutivi originari.

Occorre evidenziare, peraltro, che la circolare non ha fornito alcuna indicazione in relazione a quesiti importanti, per i quali, quindi, permangono forti perplessità (es. rigo 22 (indicazione se i servizi sono “al valore di mercato, inferiori o superiori”); rigo 21, (se l'ente si avvale di messaggi pubblicitari e relativa spesa sostenuta) perdendo un'ulteriore occasione per fare definitiva chiarezza in merito al modello.

Sempre in tema di mancati chiarimenti, per le società sportive dilettantistiche, non iscritte al Registro CONI e quindi obbligate a compilare il modello “Full”, alcune delle domande appaiono decisamente equivocate: quali sono gli “associati” a cui fanno riferimento il rigo 8 e il rigo 24? che cosa sono le “quote associative” di cui al rigo 9? etc. Non si tratta certo di una platea molto vasta, ma la difficoltà di interpretazione è decisamente elevata.

4) **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:**

La lettura della circolare 45/E ci conferma le prime impressioni formulate nella newsletter 19: dopo la grande paura

il rischio è quello di un eccessivo sollievo!

Se infatti è vero che il modello nella sua versione originale appare forse per alcune piccole realtà associative eccessivamente pesante, e che sia la compilazione che l'invio telematico dello stesso avrebbero inevitabilmente comportato un aggravio di costi in capo alle associazioni, lo è altrettanto il fatto che, ad un esame più approfondito, appare chiaro che per la maggior parte delle piccole associazioni sportive dilettantistiche – ed in particolare per quelle che esercitano attività agonistica – i dati risultanti dal modello avrebbero permesso all'Amministrazione Finanziaria di avere una fotografia abbastanza nitida della situazione.

Da tale fotografia sarebbe risultato evidente che un eventuale controllo fiscale su tali enti avrebbe avuto ben poche possibilità di concludersi con risultati positivi e quantitativamente interessanti nell'ottica dell'Amministrazione stessa, che si sarebbe presumibilmente concentrata sugli enti di maggiori dimensioni, "lasciando in pace" le piccole associazioni che rappresentano la grande maggioranza del mondo associativo[10].

Il modello "Light", così come risultante dal provvedimento del 29 ottobre è, in quest'ottica, sostanzialmente inutile, tant'è che l'Agenzia, nella circolare mette "le mani avanti" riservandosi la possibilità di richiedere ulteriori qualora ciò si rendesse necessario nell'ottica della pianificazione dei controlli.

Come già osservato, tutto ciò comporterà il serio rischio che l'Amministrazione Finanziaria, dovendo comunque rispettare gli obiettivi di budget sopra evidenziati, torni a "sparare nel mucchio", attraverso controlli sostanzialmente casuali, con ciò ponendo sullo stesso piano, e nelle stesse possibilità di subire un controllo, la piccola associazione sportiva che svolge attività agonistica giovanile con il falso "circolo privato" che gestisce un impianto sportivo.

Sostanzialmente, un'altra occasione (di fare le cose sul serio) sprecata.

[1] Compresa le quote associative di cui al comma 1 dell'art. 148 – cfr. circ. 45/E pg. 6

- [2] a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
- f) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

[3] Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 185/2008 il provvedimento doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2009

[4] Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 9 aprile 2009, esplicitamente richiamata dalla circ. 45/E

[5] "la *ratio* della disposizione risponde all'esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati" – circ. 43/E- pg. 6

[6] Cfr. Valentina Melis – Il Sole 24 Ore del 16/10/2009

[7] Cfr. Fiscosport n. 7/Bis del 16 aprile 2009

[8] Circ. 45/E – pg. 7

[9] Si è in presenza di autonoma soggettività tributaria quando, ai sensi dello statuto, c'è autonomia decisionale, gli organi direttivi sono autonomamente nominati, c'è un patrimonio distinto da quello dall'Ente sovraordinato nazionale, esiste un bilancio autonomo e, in definitiva, esistono un'autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile che comportano, tra l'altro, l'obbligo di richiedere un C.F. o una P.IVA distinti da quelli dell'Organismo Nazionale

[10] La rilevazione Istat sul non profit in Italia pubblicata il 12 dicembre 2001 riportava che solo lo 0,8% delle associazioni aveva entrate superiori a 129.000 Euro, mentre il 66% delle stesse aveva entrate inferiori a 15.000 Euro – cfr. Enti non Profit, n. 10/2009, "Approvato il modello di comunicazione dei dati fiscali per gli enti associativi", di P. Clementi, G.M. Colombo e M. Poletto.

